**CONVENZIONE EX ART. 1 COMMA 124 DELLA L. 145/2018**

**PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTOTTONE CON QUALIFICA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE**

**TRA**

Il Comune di Montottone rappresentato in questo atto dal Sindaco Sig. Giovanni Carelli,

**E**

Il Comune di Servigliano rappresentato in questo atto dal Sindaco Avv. Marco Rotoni,

Rilevato che a norma dell’art. 1 comma 124 della L. 145/2018 “ Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;

**SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1: Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzazione da parte del Comune di Servigliano della dipendente Dott.ssa Daniela Rossi, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Montottone in qualità di istruttore direttivo contabile categoria giuridica D1, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento di mansioni afferenti il servizio economico del Comune di Montottone.

**ART. 2: Durata**

La presente convenzione, ha decorrenza dal 26.08.2019 e cesserà il 31.12.2020 salvo proroga o recesso anticipato.

**ART. 3: Tempo di lavoro di assegnazione**

La dipendente Dott.ssa Daniela Rossi presterà servizio al Comune di Servigliano per un tempo di lavoro pari a 18 (diciotto) ore settimanali,

L’articolazione settimanale dell’orario di lavoro come prima autorizzato verrà definita di Comune accordo tra i Sindaci delle due amministrazioni.

**ART. 4: Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti**

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Montottone a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Montottone corrisponderà alla dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di comando, l’eventuale trattamento economico “accessorio”, nonché l’eventuale trattamento spettante per l’incarico di cui all’art. 5 della presente convenzione, previa specifica comunicazione. Il trattamento economico sopra descritto ed i relativi oneri fiscali e previdenziali derivanti dalla prestazione lavorativa della Dott.ssa Daniela Rossi, saranno rimborsati trimestralmente dal Comune di Servigliano al Comune di Montottone.

Il rimborso avverrà, con cadenza trimestrale previa richiesta e quantificazione degli importi da parte del servizio finanziario del Comune di Montottone.

**ART. 5: Assunzione incarico di Posizione Organizzativa**

Al medesimo dipendente, verrà assegnato incarico di posizione organizzativa attraverso autonomo decreto di nomina da parte del Sindaco del Comune di Servigliano, e conseguentemente sarà riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato, aggiuntiva del trattamento economico tabellare dovuto in relazione all’impiego a tempo parziale.

**ART. 6: Rimborso spese di viaggio**

Al suddetto dipendente non competerà il rimborso delle spese di viaggio.

**ART.7: Ferie e Malattia**

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall’amministrazione competente in base all’articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Nel caso di fruizione presso l’ente utilizzatore, questo deve darne comunicazione a quello di appartenenza, per  la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo, come stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Montottone che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell’orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Servigliano.

**ART. 8: Risoluzione**

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione rapporto di lavoro con l’Ente titolare del rapporto di lavoro;

- per scadenza della presente convenzione;

- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;

- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all’osservanza del periodo di preavviso a mezzo pec di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

**ART. 9: Norme finali**

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Comune di Montottone \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Comune di Servigliano \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Dipendente

Dott.ssa Daniela Rossi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_